



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2009**

Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica  
del guidatore designato

ONOREVOLI SENATORI. - Nella comunicazione del 24 ottobre 2006, COM (2006) 625 definitivo, relativa alla «Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol», la Commissione europea ha evidenziato come negli Stati dell'Unione europea una categoria particolarmente a rischio sia rappresentata dai giovani: nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni, il tasso di mortalità da consumo pericoloso di alcol è del 10 per cento e oltre per le ragazze e del 25 per cento circa per i ragazzi. Il consumo nocivo e pericoloso di alcol ha effetti negativi non solo su coloro che bevono, ma anche sui terzi e sulla società in generale.

In particolare, mentre il consumo medio di alcol è in calo nell'Unione europea, la percentuale di giovani e di giovani adulti con abitudini nocive e pericolose è aumentata in molti Stati membri nel corso degli ultimi dieci anni. La tendenza al diffondersi del «*binge-drinking*», vale a dire il bere fino ad ubriacarsi, e l'assunzione frequente di alcolici da parte di minorenni determinano effetti pregiudizievoli sulla salute e l'aumentare del rischio di danni sociali.

Al consumo di alcol sono legati gli incidenti stradali; si stima che in Europa circa un incidente su quattro sia addebitabile all'abuso di alcol e che annualmente non siano meno di 10.000 le persone che muoiono in incidenti alcool-correlati. Particolarmente esposti al rischio di incidente sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni; gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani (secondo numerose fonti il 47 per cento).

La Strategia comunitaria si propone di dimezzare entro il 2010 il numero di morti

sulle strade europee, ossia da 50.000 (nel 2000) a 25.000.

Tra le buone pratiche individuate dalla Commissione europea al fine di ridurre gli incidenti stradali alcool-correlati, soprattutto tra i giovani, vi è l'iniziativa del guidatore designato (chiamato anche Bob, mutuando il termine dall'esperienza del Belgio che per primo, già a partire dal 1995, ha avviato efficaci campagne di sensibilizzazione sull'argomento). Trattasi di un'esperienza che a livello europeo ha dimostrato di poter contribuire a ridurre il rischio di disabilità, morbidità e mortalità prematura a causa di un incidente stradale alcool-correlato.

Altre buone pratiche segnalate dalla Commissione sono le restrizioni alla vendita di alcol, all'accesso alle bevande alcoliche e alle pratiche commerciali suscettibili di influenzare i giovani; l'assunzione di comportamenti responsabili da parte di coloro che servono gli alcolici; la realizzazione frequente e sistematica di *alcoltest* a campione e l'organizzazione di campagne di formazione e di sensibilizzazione con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Il problema degli incidenti stradali correlati a condizioni di guida in stato di ebbrezza ha raggiunto anche in Italia proporzioni allarmanti e tali da rappresentare uno dei fenomeni di maggior impatto sulla salute e sulla sicurezza individuale e collettiva. Si stima che dei 224.000 incidenti avvenuti in Italia nel 2004, con quasi 6.000 morti, il 30-40 per cento sia alcol-correlato.

Guardando alle statistiche Associazione sostenitori amici della polizia stradale (ASAPS) si può constatare che nel 2005, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino, si sono verificati 35.098 incidenti (pari al 15,6 per cento del totale), con

il decesso di 1.529 persone (pari al 28,1 per cento del totale) e il ferimento di 54.273 persone (pari al 17,5 per cento del totale). Gli incidenti notturni sono, quindi, in percentuale meno numerosi, ma particolarmente pericolosi e raggiungono dei picchi elevatissimi nelle serate del venerdì e del sabato - le serate dedicate dai giovani al divertimento - dove si concentra il 44,3 per cento del totale dei sinistri notturni di tutta la settimana.

In questo quadro, la pratica del guidatore designato, vale a dire di colui che all'interno di un gruppo, che si appresta ad una serata di divertimento, si propone come guidatore per il ritorno e si impegna a non assumere sostanze alcoliche, può, anche sulla base delle esperienze di altri paesi europei, come il Belgio, la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, portare a dei risultati positivi e contribuire a ridurre le «stragi del sabato sera».

La pratica del guidatore designato mira ad incrementare in chi guida la consapevolezza sugli effetti negativi che l'alcol provoca a livello di capacità di controllo e di riflessi alla guida. Nel contempo essa coinvolge anche i passeggeri e li responsabilizza; colui che si affida alla sobrietà di chi guida per ritornare a casa riconosce l'importanza della scelta di non bere quando si deve guidare e, auspica-

bilmente, ne segue l'esempio. Naturalmente la pratica del guidatore designato per avere successo non può prescindere dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva e responsabile degli esercenti. Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge diretto a disciplinare dal punto di vista dell'esercente e del giovane cliente la pratica del guidatore designato, prevedendo nel contempo delle campagne di sensibilizzazione permanente dirette a far conoscere e valorizzare tale pratica.

In particolare, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente le finalità perseguite dalla legge e la definizione di guidatore designato.

L'articolo 3 disciplina il contrassegno che individua il guidatore designato.

L'articolo 4 prevede controlli sul tasso alcolemico nonché la decadenza dai benefici ed in alcuni casi il trattenimento della patente di guida.

L'articolo 5 introduce l'obbligo di esporre un cartello informativo.

L'articolo 6 prevede campagne di sensibilizzazione alla pratica del guidatore designato.

L'articolo 7 introduce un credito d'imposta a copertura dei costi affrontati dagli esercenti che aderiscono all'iniziativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 24 ottobre 2006 Com (2006) 625, definitivo, relativa alla strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di *alcol*, favorisce l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile da parte di chi guida tramite l'introduzione della pratica del guidatore designato, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali alcool-correlati.

## Art. 2.

*(Guidatore designato)*

1. Il guidatore designato è colui che all'interno di un gruppo, che si appresta ad una cena o ad una serata di divertimento presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, un locale di intrattenimento e svago o un circolo privato, si propone come guidatore per il ritorno e si impegna a non bere alcolici e superalcolici.

2. Il gruppo di cui al comma 1 è composto da almeno quattro persone che utilizzano per il trasporto il medesimo veicolo. Il gruppo non può comunque essere costituito da un numero di persone superiore al corrispondente numero massimo indicato sulla carta di circolazione del veicolo condotto dal guidatore designato.

## Art. 3.

*(Contrassegno per il guidatore designato)*

1. A chi si propone quale guidatore designato ai sensi dell'articolo 2 è assegnato un apposito contrassegno, facilmente visibile ai terzi, rilasciato dall'esercente del locale di somministrazione di alimenti e bevande, di intrattenimento e svago o del circolo privato, previa consegna della patente di guida.

2. Il guidatore designato si impegna a non assumere bevande alcoliche e ha diritto all'ingresso gratuito nel locale di cui al comma 1 nonché alla consumazione gratuita di almeno due bevande analcoliche o ad uno sconto non inferiore al 30 per cento sul costo delle stesse.

## Art. 4.

*(Controlli)*

1. Gli esercenti di cui all'articolo 2 che aderiscono alla pratica del guidatore designato effettuano, con l'uso di etilometri omologati a norma di legge, rilevamenti nei soggetti designati alla guida ai sensi dell'articolo 2 al fine di verificarne il tasso alcolemico.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati all'uscita dal locale, anche con l'ausilio di personale dotato di specifica formazione, su tutti i soggetti che nel corso della serata si sono proposti come guidatori designati.

3. Il guidatore designato decade dai benefici economici di cui all'articolo 3, comma 2, ed è tenuto a pagare per intero il biglietto di ingresso e le consumazioni effettuate gratuitamente o a prezzo scontato, quando il tasso alcolemico rilevato risulta superiore a zero grammi per litro ovvero rifiuti di sottoporsi all'*alcoltest*.

4. L'esercente trattiene la patente di guida del guidatore designato e la invia entro ventiquattro ore al comando della polizia muni-

cipale del comune dove ha sede l'esercizio per la restituzione al titolare:

a) in presenza di rifiuto di sottoporsi all'*alcoltest*;

b) in presenza di tasso alcolemico rilevato superiore a quello che configura lo stato di ebbrezza punito ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Art. 5.

##### *(Cartello informativo)*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i locali di intrattenimento e svago e i circoli privati che aderiscono alla pratica del guidatore designato espongono un cartello informativo contenente l'invito a non bere alcolici prima di mettersi alla guida e l'illustrazione in modo sintetico dei vantaggi di cui all'articolo 3, comma 2, e dei controlli di cui all'articolo 4.

#### Art. 6.

##### *(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Il Ministro della gioventù, in accordo con le regioni e le amministrazioni locali organizza una campagna di sensibilizzazione permanente sulla pratica del guidatore designato coinvolgendo nelle diverse iniziative anche le associazioni di categoria interessate.

2. Gli esercenti di cui all'articolo 2, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con tutti i soggetti interessati, organizzano nel corso dell'anno, in particolare durante la stagione estiva, manifestazioni dirette a sensibilizzare i giovani sulle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcool e a promuovere corretti modelli di consumo e di comportamento tra cui la pratica del guidatore designato.

3. Nelle scuole sono promosse iniziative dirette a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili rispetto al consumo di al-

cool e a far conoscere la pratica del guidatore designato.

Art. 7.

*(Agevolazioni fiscali)*

1. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento e svago e ai circoli privati che aderiscono alla pratica del guidatore designato è concesso, annualmente, un credito d'imposta corrispondente alle spese effettivamente sostenute per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle relative sanzioni.

